
Il Consiglio di Stato

Signora
Lara Filippini e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 143.20 del 25 novembre 2020

L'EOC e l'USI si fan beffe di Prima i Nostri?

Interrogazione n. 39.21 del 31 marzo 2021

Medico primario e prof. USI indagato per omicidio colposo in Italia: chi sapeva e ha taciuto?

Signore e signori deputati,

esprimiamo il nostro rincrescimento per il ritardo delle risposte alle interrogazioni in oggetto, relative alla nomina a primario di urologia presso l'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e a professore ordinario di urologia alla facoltà di scienze biomediche dell'Università della Svizzera Italiana (USI) di un candidato non di nazionalità svizzera e nemmeno residente in Svizzera, preferito ad un candidato confederato.

Si premette che per le nomine di figure analoghe, con ruolo sia di responsabilità clinica presso l'EOC sia di insegnamento accademico presso l'USI, la procedura di selezione dei candidati viene demandata in prima istanza ad una commissione paritetica di valutazione, comprendente medici dirigenti interni ai due enti parapubblici ed esperti esterni. Questa commissione formula un preavviso all'attenzione, in ultima analisi, del Consiglio di amministrazione dell'EOC e del Consiglio dell'USI. Le nomine rientrano nell'autonomia gestionale dei due enti parapubblici. Il Consiglio di Stato e i suoi servizi amministrativi non partecipano alle procedure di selezione.

Questa prassi è stata seguita anche nel caso specifico. Il concorso è stato pubblicato nel corso del mese di febbraio 2020, la commissione paritetica, comprendente due esperti esterni provenienti uno da Zurigo e l'altro dal Belgio, dopo selezione su dossier e convocazione dei candidati, ha emanato il proprio preavviso nel settembre 2020 e la nomina è stata formalizzata dagli organi preposti di EOC e USI nel successivo mese di novembre.

Di seguito la risposta alle singole domande.

Interrogazione n. 143.20 del 25 novembre 2020

1. È vero che la società svizzera di urologia si è schierata a favore del candidato svizzero prof. dr. med. Seiler-Blarer dell'Università di Berna? A chi è stata inviata e qual è il contenuto della lettera?

La Società Svizzera di Urologia (SSU) ha effettivamente inviato una lettera, il 23 settembre 2020, in cui, riferendosi al posto messo a concorso, ha raccomandato di sostenere prioritariamente candidati indigeni. La lettera è stata inviata alla direzione generale dell'EOC, alla presidenza del suo Consiglio di amministrazione, ai medici EOC membri della commissione di preavviso, nonché al rettore dell'USI e al decano della Facoltà di scienze biomediche. La lettera era firmata, tra gli altri, dal Presidente della SSU, che era uno dei due membri esterni della commissione di preavviso, e dal superiore gerarchico del candidato confederato poi non prescelto.

2. Perché anche a fronte di una chiara norma di legge - approvata il 16 gennaio 2018 dal Gran Consiglio - che predilige, a parità di qualifiche, l'assunzione di residenti nel settore sanitario si è scelto il candidato italiano di Milano rispetto al professore di Berna operante all'ospedale universitario?

La commissione di preavviso e gli organi competenti per la nomina hanno svolto il loro lavoro in piena autonomia, tenendo certamente conto del principio della priorità indigena e delle relative riserve, così come sanciti dalle leggi istitutive dei due enti parapubblici, e giungendo alla conclusione che il candidato proveniente dall'estero vantasse dei requisiti migliori e più confacenti al ruolo richiesto.

3. In particolare, quali sono i fattori che hanno fatto pendere la decisione dell'EOC e dell'USI verso il candidato prof. dr. med. Gallina di Milano a dispetto del prof. dr. med. Seiler-Blarer di Berna?

Tra i requisiti clinici essenziali elencati nel bando di concorso vi era la presenza di "*Esperienza approfondita in chirurgia robotica della prostata e della vescica e in urologia oncologica e ricostruttiva aperta e minimamente invasiva.*" Questo requisito rispondeva alle necessità di sviluppo strategico di EOC, che ha tra l'altro l'ambizione di far diventare l'Istituto oncologico della Svizzera italiana uno dei punti di riferimento a livello internazionale nel campo del tumore della prostata e nelle patologie maligne genito-urinarie.

Il candidato scelto per il posto di primario è un urologo con formazione ed esperienza approfondita in chirurgia robotica, come richiesto dal bando di concorso. L'altro candidato in esame non aveva invece un catalogo operatorio sufficiente in questo campo.

Nel frattempo, dopo l'avvenuta entrata in funzione del nuovo primario e professore ordinario, il servizio di urologia sta riscontrando un incremento significativo sia dell'attività chirurgica, in regime stazionario come ambulatoriale, sia di quella di consultazione. Si assiste anche ad un incremento progressivo dei casi di chirurgia urologica maggiore eseguiti dallo specialista in questione. Il servizio di urologia è inoltre in via di riconoscimento come centro di perfezionamento professionale da parte dell'istituto svizzero per la formazione medica (ISFM-SIWF).

4. Il Consiglio di Stato intende porre rimedio a fronte di una decisione chiaramente in totale contrasto con l'art. 8 cpv. 2 della Legge sull'EOC e la Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca art. 10a cpv. 3?

Il Consiglio di Stato ritiene che la scelta operata da EOC e USI non sia in contrasto con quanto previsto dalle norme legislative citate poiché premessa essenziale per la loro applicabilità sono la "*parità di requisiti e qualifiche*" e la salvaguardia de "*gli obiettivi aziendali*". L'adempimento di queste condizioni appare particolarmente importante per la selezione di posizioni cliniche, accademiche e dirigenziali di primo livello. Del resto proprio con l'intento di privilegiare le competenze accademiche, la citata norma della Legge USI/SUPSI limita espressamente il principio della priorità indigena all'assunzione del personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario. Nel caso specifico, con la nomina del secondo candidato questi criteri sarebbero stati disattesi.

Interrogazione 39.21 del 31 marzo 2021

1. Il dr. Gallina, in uno dei suoi colloqui con la commissione (rispettivamente con la sua documentazione per il concorso), ha mai accennato o ammesso in maniera trasparente di avere questo carico pendente?

Al momento della sua partecipazione al concorso e della sua audizione con la commissione di valutazione, il candidato ignorava l'esistenza di un avviso di garanzia a suo carico e nemmeno ipotizzava di riceverne. Il documento della Procura di Milano, citato nell'interrogazione, è datato 5 ottobre 2020 e figura notificato solo il 31 dicembre 2020. Riguarda peraltro un intervento operatorio a cui l'interessato avrebbe partecipato quale secondo operatore, ovvero come chirurgo in assistenza nell'intervento in questione.

2. A che stadio è la procedura in Italia?

Nonostante il tempo trascorso, dopo la notifica una seconda volta dell'avviso di garanzia a fine marzo 2021 la pratica si trova ancora ad uno stadio iniziale. Sono prevedibili tempi lunghi di evasione, dell'ordine di almeno 3-5 anni.

3. La Commissione era a conoscenza del carico pendente per omicidio colposo del candidato?

Si veda la risposta alla domanda 1.

4. Se sì, perché si è ritenuto - malgrado la chiara legge volta a prediligere il candidato residente - di poter soprassedere a tale fatto? Quali le motivazioni?

Si veda la risposta alla domanda 1.

5. Data la delicatezza della questione, il Consiglio di Stato non ritiene sia il caso di attivare immediatamente la Commissione di vigilanza sanitaria (CVS), quale autorità indipendente e imparziale per indagare e chiarire la questione?

Come per qualsiasi operatore sanitario autorizzato al libero esercizio, residente o meno in Svizzera, l'apertura di un procedimento penale per un presunto errore medico e conseguente ipotesi di reato colposo contro l'integrità fisica non giustifica l'adozione di provvedimenti disciplinari in via cautelare. A meno che i fatti contestati siano riconosciuti, secondo la giurisprudenza è necessario attendere l'esito del procedimento penale e svolgere poi un'ordinaria procedura amministrativa, demandata per istruzione e preavviso alla Commissione di vigilanza sanitaria.

6. Il Consiglio di Stato non crede che si debba reintrodurre la prassi, per i frontalieri, di presentare anche i carichi pendenti?

Nell'ambito dell'istanza di autorizzazione al libero esercizio e della valutazione del relativo requisito dell'essere degno di fiducia, gli operatori sanitari non devono solo produrre l'estratto del casellario giudiziale, ma anche indicare mediante autocertificazione se al momento della richiesta sono pendenti procedimenti penali, amministrativi o disciplinari a loro carico. L'atto italiano ufficiale relativo ai carichi pendenti non è elencato tra i documenti previsti dall'art. 56a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) per dimostrare l'adempimento delle condizioni di autorizzazione, anche perché in Svizzera non esiste un'attestazione equivalente, che potrebbe venir richiesta e prodotta dagli operatori sanitari attivi nel nostro Paese. Come nel caso specifico, una simile attestazione non esclude peraltro una notifica successiva di eventuali procedimenti, che devono poi comunque trovare fondamento in sede di giudizio.

7. Il Consiglio di Stato non ritiene di dover riaprire il concorso per il posto di Primario di urologia e quale professore ordinario per la neonata facoltà di medicina, nel pieno rispetto della legge che è stata votata in Gran Consiglio e fronte di quanto qui emerso? Il Governo non ritiene vi siano le condizioni per aprire una procedura di revisione della decisione di nomina?

Come già ricordato, le procedure e le decisioni di assunzione presso EOC e USI rientrano nelle competenze esclusive di questi enti autonomi di diritto pubblico. L'art. 8 cpv. 1 lett. c della Legge USI/SUPSI sancisce espressamente che il Consiglio dell'USI provvede a disciplinare le procedure di assunzione, comprese le modalità di ratifica, e a nominare i dirigenti. D'altro canto, l'art. 17 lett. b della Legge sull'EOC attribuisce al Consiglio di amministrazione la competenza di nomina dei primari e dei vice-primari.

Ogni autorità di nomina gode poi di un vasto potere di apprezzamento, di cui non si ravvisa in ogni caso un abuso o un eccesso nella scelta in concreto contestata. Le motivazioni addotte permettono di ritenere la nomina giustificata anche nell'ottica del principio della priorità indigena, valido a parità di requisiti e qualifiche. La notifica successiva di un avviso di garanzia in relazione ad una presunta negligenza nell'ambito di un intervento operatorio non può d'altro canto consentire al Governo di richiedere alle autorità di nomina una revisione della loro decisione.

RG n. 3419 del 6 luglio 2022

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a dieci ore.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Claudio Zali

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)